

DIVIETI GENERALI RISERVA INTEGRALE

- Nella zona di Riserva Naturale Integrale è vietato:
- l'accesso alle persone non autorizzate dall'ente gestore, fatta esclusione al personale preposto alla vigilanza;
- ogni attività diversa dalla ricerca scientifica, dalle relative attività strumentali e dalle attività di servizio svolte dall'Ente gestore o da questo autorizzate;
- realizzare nuovi edifici nonché effettuare interventi negli edifici esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati esistenti e delle aree di pertinenza;
- realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico, o ampliare quelli esistenti;
- costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- aprire nuovi sentieri, fatta salva la stretta manutenzione ordinaria dei sentieri esistenti finalizzati all'attività di ricerca scientifica;
- effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 5 dicembre n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- effettuare tagli dei boschi, anche di tipo colturale e manutentorio;
- raccogliere funghi e frutti del sottobosco, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano di gestione e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- prelevare e asportare materiale fossile, minerali, rocce, terriccio di sottobosco e strame, fatte salve le attività di ricerca eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- esercitare il pascolo;
- introdurre e/o reintrodurre specie animali o vegetali;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;
- introdurre cani;
- esercitare la caccia, ai sensi dall'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 43, comma 1, lett. B) della L.R. 16 agosto 1993, n. 26;
- esercitare la pesca, fatta salva la cattura per scopi scientifici eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero autorizzate dallo stesso;
- effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura, se non autorizzati dall'ente gestore;
- attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;
- accendere fuochi all'aperto;
- realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- praticare l'attività di deltaplano, parapendio e simili all'interno del territorio della riserva, salvo che per i casi di necessità;
- praticare l'attività di eliski e atterrare o sorvolare la Riserva con aeromobili a motore a quote che possono arrecare disturbo alla fauna, ed in ogni caso a quote inferiori a 500 m dal terreno, salvo che per necessità di soccorso, servizio di antincendio boschivo o per il trasporto di materiali; in quest'ultimo caso dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione all'ente gestore;
- la circolazione dei veicoli a motore;
- esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva.



CONTATTI

RISERVA NATURALE
DELLA VAL DI MELLO
Comune di Val Masino - via Roma, 2
23010 Val Masino (SO)
www.riservanaturalevaldimello.it
info@riservanaturalevaldimello.it

